

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE RIFIUTI**

TITOLO I. PRINCIPI E FINALITÀ.....	6
Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	6
Articolo 2 Definizioni	6
Articolo 3 Classificazione dei rifiuti.....	8
Articolo 4 Criteri di assimilazione.....	11
Articolo 5 Esclusioni.....	11
TITOLO II. LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI	13
Articolo 6 Principi Generali.....	13
Articolo 7 La strategia Rifiuti Zero.....	14
Articolo 8 La Partecipazione dei Cittadini	16
Articolo 9 Divieti ed obblighi generali	16
Articolo 10 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali o pericolosi.....	17
Articolo 11 Vigilanza sul servizio.....	18
Articolo 12 Ordinanze contingibili o urgenti.....	18
TITOLO III. NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	19
Articolo 13 Definizioni e disposizioni	19
Articolo 14 Modalità di raccolta dei rifiuti domestici.....	19
Articolo 15 Servizio di Raccolta "Porta a Porta"	20
Articolo 16 Contenitori consentiti per la raccolta Porta a Porta.....	22
Articolo 17 Gestione della Frazione Vegetale.....	24
Articolo 18 Gestione della Frazione Organica	24
Articolo 19 Autotrattamento della frazione organica o vegetale dei rifiuti (Compostaggio domestico e mulching)	25

Articolo 20 Gestione della frazione Carta	26
Articolo 21 Gestione della frazione Vetro e Lattine	26
Articolo 22 Gestione della frazione Plastica.....	27
Articolo 23 Gestione della frazione Indifferenziata	27
Articolo 24 Gestione dei rifiuti Ingombranti	28
Articolo 25 Gestione della frazione “Pannoloni e Pannolini”	28
Articolo 26 Modifiche del servizio a seguito di introduzione della tariffazione puntuale	29
TITOLO IV. PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI	32
Articolo 27 Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	32
Articolo 28 Pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	32
Articolo 29 Utilizzo dei cestini portarifiuti	33
Articolo 30 Pulizia delle aree private	33
Articolo 31 Pulizia delle aree pubbliche utilizzate per attività produttive	33
Articolo 32 Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	34
Articolo 33 Conduzione di animali	34
Articolo 34 Attività di volantinaggio	35
TITOLO V. UTILIZZO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE.....	36
Articolo 35 Finalità.....	36
Articolo 36 Soggetti ammessi all’uso della Piazzola Ecologica.....	36
Articolo 37 Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi.....	37
Articolo 38 Principi generali.....	38
Articolo 39 Conferimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica	38
Articolo 40 Modalità di smaltimento	38
Articolo 41 Norme per la pulizia dell’area.....	38
Articolo 42 Norme per la prevenzione di incidenti	39

Articolo 43 Orari di apertura.....	39
Articolo 44 Operatori del servizio	39
Articolo 45 Obblighi	40
Articolo 46 Divieti.....	40
TITOLO VI. VIGILANZA E SANZIONI	41
Articolo 47 Controlli.....	41
TITOLO VII. NORME TRANSITORIE E FINALI	42
Articolo 48 Entrata in Vigore del Regolamento	42
ALLEGATO A SANZIONI.....	43

TITOLO I. PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani così come classificati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di tutte le frazioni merceologiche nel centro comunale di raccolta, fissando standard minimi da rispettare;
 - d) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
3. Il Responsabile Comunale del Servizio è il Responsabile Area Tecnica nominato dal Sindaco con proprio Decreto. Egli sovrintende il corretto funzionamento del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a. **"utente"**: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti
 - "utenze condominiali"**: quelle riferite ad edifici nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo e ove vi sono più di quattro utenze;
 - "utenze singole"**: quelle riferite ad edifici nei quali ogni utenza dispone di propri contenitori per il conferimento dei rifiuti prodotti. Si tratta di tutte le utenze che vivono in case sino a quattro utenze e di tutte quelle che chiedono di essere trattate come utenza singola;
 - "utenze domestiche"**: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

"utenze non domestiche": quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;

"gestore / appaltatore": soggetto incaricato dal Comune di Travacò Siccomario (di seguito Comune) ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;

"gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

"produttore": l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti;

"detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

"raccolta": le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;

"raccolta differenziata": le operazioni di prelievo e raggruppamento di frazioni separate dei rifiuti;

"raccolta domiciliare": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta "porta a porta";

"raccolta su chiamata": la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il gestore da parte del produttore o del detentore;

"conferimento": modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore;

"cernita": separazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti al fine di permetterne il recupero e/o il riutilizzo.

2. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a. **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nella tabella allegata al Decreto Legislativo n.152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

"trattamento": processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;

"recupero": operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;

"bonifica": ogni intervento di rimozione della fonte inquinante o di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;

"imballaggi": il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad

assicurare la loro presentazione, nonché agli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in:

- **per la vendita o primario:** concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
- **multiplo o secondario:** concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **per il trasporto o Terziario:** concepito in modo da facilitare la manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

“spazzamento”: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;

“luogo di produzione dei rifiuti”: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

“messa in sicurezza”: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

“servizio di raccolta”: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto

Articolo 3

Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/06 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti sono così classificati:

In base alla provenienza:

a. Urbani

- **DOMESTICI/NON DOMESTICI:** sono costituiti dai rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione oppure da luoghi pubblici, ulteriormente suddivisi in:
 - **VERDE:** comprendente il materiale lignocellulosico derivante dai lavori di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ecc.;
 - **UMIDO:** comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo scottex, tovaglioli di carta e simili);

- SECCHI: sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta suddivisi in:
 - RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
 - CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
 - PLASTICA: frazione recuperabile costituita da contenitori per liquidi in plastica di volume inferiore ai 10 litri;
 - VETRO: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
 - LATTINE: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
 - BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - PANNOLINI/PANNOLONI: frazione recuperabile costituita da pannolini e pannoloni in cellulosa;
 - ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene o cassette di plastica, se recuperabili, cialde);
 - NON RECUPERABILI (INDIFFERENZIATO): tutte le frazioni non passibili di recupero destinate allo smaltimento;
- INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti;
- RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE): sono una parte dei rifiuti ingombranti e comprendono: frigoriferi, congelatori, surgelatori e condizionatori d'aria, televisori, computer, stampanti ed altri apparecchi elettronici;
- ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, canali appartenenti a pubblici demani;
- ASSIMILATI: (RSA = Rifiuti Solidi Assimilat-i): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità. Fino al momento in cui lo Stato non determinerà i criteri quali-quantitativi per

l'assimilazione, si farà riferimento all'elenco di cui al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/84. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco, riciclabile, ecc.);

- CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come verde, esterni e assimilati.

b. Speciali: (RS = Rifiuti Speciali) sono rifiuti speciali (D. Lgs. 152/06, art. 184, c. 3):

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti da attività industriali; i rifiuti derivanti da attività artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali; i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

In base alle caratteristiche di pericolosità:

- a. PERICOLOSI (urbani e/o speciali): rif. allegato D) al D. Lgs. n.22/97 e come specificati dal D. Lgs 152/06: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostro, adesivi, solventi, prodotti fotochimica, pesticidi, ecc.) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- b. NON PERICOLOSI: tutti gli altri

Articolo 4

Criteri di assimilazione

1. L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale n, 49 del 2012 in conformità ai criteri fissati dallo stato ai sensi dell'art.18 – comma 2° lett. D – D. Lgs. n. 22/1997 e del D. Lgs. 152/06.
2. In base ai criteri della determinazione di cui sopra sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di imballaggio non espressamente vietati dal D. Lgs. n. 22/1997 e i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione adibiti a:
 - a. Attività agricole ed agro-industriali di cui all art.7, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 22/1997;
 - b. Lavorazioni industriali di cui all'art.7, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 22/1997;
 - c. Lavorazioni artigianali di cui all'art.7, comma 3, lettera d) del D. Lgs. 22/1997;
 - d. Attività commerciali di cui all'art.7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 22/1997;
 - e. Attività di servizio di cui all'art.7, comma 3 lettera f) del D. Lgs. 22/1997;
3. Sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.
4. Al fine di garantire il conferimento al servizio di raccolta e smaltimento i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni:

Articolo 5

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all'art.185, co.1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare:

le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo

di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

i rifiuti radioattivi;

i materiali esplosivi in disuso;

materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art.185 D. Lgs. 152/2006, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodiche non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

TITOLO II.

LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI RIFIUTI

Articolo 6

Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, consiste nella Raccolta, Trasporto, Riutilizzo, Riciclo e Smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio Comunale, ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.
2. I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a. senza determinare i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
senza causare inconvenienti da rumori o odori;
senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
privilegiando la prevenzione, il riuso, il riciclo e infine lo smaltimento, secondo l'ordine di priorità definito dalla Direttiva 2006/12/CE.
3. Compete al Comune la gestione dei Rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche. La gestione dei rifiuti, si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi e può individuare meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui sopra il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 23 del D. Lgs. n.22/97. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione. In ogni caso il cittadino-utente dovrà avere da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite anche gli uffici competenti, la massima attenzione per superare eventuali difficoltà legate al servizio di raccolta dei rifiuti.

5. La privativa di cui comma 3 del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dell'art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 22/97 e del D. Lgs. 152/2006, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 7

La strategia Rifiuti Zero

1. Il Comune di Travacò Siccomario ha adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 2 aprile 2015 la strategia Rifiuti Zero, ne promuove i principi e si impegna per il conseguimento degli obiettivi fissati:

1. **Separazione alla fonte:** organizzare la raccolta differenziata. La gestione dei rifiuti non è un problema tecnologico, ma organizzativo, dove il valore aggiunto non è quindi la tecnologia, ma il coinvolgimento della comunità chiamata a collaborare in un passaggio chiave per attuare la sostenibilità ambientale.
2. **Raccolta differenziata porta a porta:** organizzare una raccolta differenziata "porta a porta", che appare l'unico sistema efficace di raccolta differenziata in grado di raggiungere in poco tempo e su larga scala quote percentuali superiori al 70%. Quattro contenitori per organico, carta, multi materiale e residuo, il cui ritiro è previsto secondo un calendario settimanale prestabilito.
3. **Compostaggio:** realizzazione di un impianto di compostaggio da prevedere prevalentemente in aree rurali e quindi vicine ai luoghi di utilizzo da parte degli agricoltori.
4. **Riciclo:** realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riciclaggio e il recupero dei materiali, finalizzato al reinserimento nella filiera produttiva.
5. **Iniziative di riduzione dei rifiuti:** diffusione del compostaggio domestico, sostituzione delle stoviglie e bottiglie in plastica, utilizzo dell'acqua del rubinetto (più sana e controllata di quella in bottiglia), utilizzo dei pannolini lavabili, acquisto alla spina di latte, bevande, detersivi, prodotti alimentari, sostituzione degli shoppers in plastica con sporte riutilizzabili.
6. **Riuso e riparazione:** realizzazione di centri per la riparazione, il riuso e la decostruzione degli edifici, in cui beni durevoli, mobili, vestiti, infissi, sanitari, elettrodomestici, vengono riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste però un grande valore economico, che può arricchire le imprese locali, con un'ottima resa occupazionale.
7. **Incentivi economici:** introduzione di sistemi di tariffazione che facciano pagare le utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili da raccogliere.

Questo meccanismo premia il comportamento virtuoso dei cittadini e li incoraggia ad acquisti piu' consapevoli.

8. Recupero dei rifiuti: realizzazione di un impianto di recupero e selezione dei rifiuti, in modo da recuperare altri materiali riciclabili sfuggiti alla raccolta differenziata, impedire che rifiuti tossici possano essere inviati nella discarica pubblica transitoria e stabilizzare la frazione organica residua.

9. Centro di ricerca e riprogettazione: chiusura del ciclo e analisi del residuo a valle della raccolta differenziata, recupero, riutilizzo, riparazione, riciclaggio, finalizzata alla riprogettazione industriale degli oggetti non riciclabili, e alla fornitura di un feedback alle imprese (realizzando la Responsabilità Estesa del Produttore) e alla promozione di buone pratiche di acquisto, produzione e consumo.

10. Azzeramento rifiuti: raggiungimento entro il 2020 dell'azzeramento dei rifiuti, ricordando che la strategia Rifiuti Zero si situa oltre il riciclaggio. In questo modo Rifiuti Zero, innescato dal "trampolino" del porta a porta, diviene a sua volta "trampolino" per un vasto percorso di sostenibilità, che in modo concreto ci permette di mettere a segno scelte a difesa del pianeta.

Articolo 8

La Partecipazione dei Cittadini

1. I cittadini sono parte attiva del Servizio Integrato di Gestione Rifiuti e collaborano al corretto svolgimento del servizio attraverso la corretta differenziazione domestica, il rispetto delle procedure di conferimento e l'adozione di comportamenti virtuosi volti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti.
2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
3. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 9

Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. È vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti al suolo e nell'ambiente. Viene considerato abbandono qualunque deposito di rifiuti in ambiente esterno, al suolo o in qualunque contenitore tranne i casi sottoelencati:
 - a. il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
 - b. il deposito in strutture per il riciclaggio o lo smaltimento, quali Piazzole, qualora siano adeguatamente seguite le regole specifiche per il conferimento nelle suddette strutture;
 - c. Il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta (pile, farmaci, contenitori stradali ecc.) nei quali è comunque vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali sono predisposti.
3. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei

luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti e al recupero delle somme anticipate;

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma n.2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa. Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato;
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.
6. Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolano gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento e secondo quanto previsto dall' art. 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 10

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali o pericolosi

1. Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e/o urbano pericoloso presso i contenitori posti sul territorio:
 - a. Le batterie e le pile;
 - b. I prodotti farmaceutici.
2. Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso indicati nell'art.3 del presente Regolamento, se non dichiarati assimilabili agli urbani, il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato a cura e spese del produttore o detentore nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n.22/97 e del D. Lgs. n. 152/06.
3. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento. È tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili. I trasgressori sono assoggettati a sanzione amministrativa.

Articolo 11

Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata all' Ufficio Tecnico Comunale. L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.
2. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi. La Polizia Locale è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

Articolo 12

Ordinanze contingibili o urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente. Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme da cui si intende derogare e sono adottate sullo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.

TITOLO III.

NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 13

Definizioni e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di gestione come definite all' Art. 6 Comma 1 del presente regolamento delle seguenti tipologie di rifiuti urbani e speciali:
 - a. Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente Articolo 3;
 - b. Rifiuti Urbani Assimilati e Assimilabili come definiti al precedente Articolo 4;
 - c. Rifiuti primari da imballaggio come definiti al precedente Articolo 3.

Articolo 14

Modalità di raccolta dei rifiuti domestici

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità e dei principi definiti al Titolo II del presente Regolamento.
2. Le modalità di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate nel presente Regolamento, suddivise in funzione delle modalità di conferimento. sono:
 - a. servizio di raccolta domiciliare "Porta a Porta": gli utenti devono conferire i rifiuti nei contenitori appositamente autorizzati per ogni tipologia di frazione, e nelle fasce orarie come indicato nell' "EcoCalendario", consegnato dall'Amministrazione Comunale a tutte le utenze, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili. Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico-sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
 - b. servizi di raccolta presso la Piazzola Ecologica: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato nelle modalità previste e negli appositi spazi definiti o container posizionati, negli orari di apertura indicati nell Art. 42 del presente regolamento.
3. Alla Giunta Comunale è demandato, con apposito provvedimento, stabilire le modalità e le frequenze di raccolta.
4. Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 9 del presente regolamento.

5. Gli articoli seguenti del presente regolamento definiscono i contenitori utilizzabili per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e definisce le tipologie di rifiuti che possono essere riposte nei contenitori stessi. È in ogni caso vietata l'immissione nei contenitori stabiliti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati di:
- a. Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b. Rifiuti speciali interi (es. calcinacci);
 - c. Rifiuti urbani pericolosi;
 - d. Rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per il rifiuto "residuo" o "indifferenziato";
 - e. R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - f. Rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore in cui si conferisce;
 - g. Altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci ecc.) sono collocati in luoghi opportunamente individuati. I titolari di esercizi commerciali nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi:
- h. consentono l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - i. collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - j. rispettano le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste come specificato dagli articoli 10, 10 bis Regolamento di Polizia Urbana che il presente regolamento accoglie e integra.

Articolo 15

Servizio di Raccolta "Porta a Porta"

- 1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti a seconda della tipologia dei materiali da conferire.
- 2. Il ritiro avviene nel punto concordato con il gestore Gestore, normalmente nel tratto stradale o di marciapiede antistante l'ingresso dell'abitazione.

3. Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, il Gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non è reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal Gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo col Comune.
4. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha facoltà di richiedere a ciascun utente di collocare i propri sacchi a perdere e i contenitori rigidi in punti precisi, in ragione di esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico.
5. L'utenza espone all'esterno del proprio domicilio, in modo ben visibile, negli orari stabiliti e comunicati, i contenitori (sacchi a perdere e contenitori rigidi) ben chiusi, allineati o impilati in modo da non costituire intralcio e pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e ritirano i contenitori una volta svuotati, nel rispetto degli orari indicati dal calendario di raccolta e secondo le modalità prestabilite. I contenitori non possono essere esposti fuori dagli orari di cui sopra.
6. È vietato utilizzare contenitori diversi da quelli assegnati, così come utilizzare punti di esposizione diversi da quelli comunicati dal Gestore o dall'Amministrazione.
7. Nel caso di utenze condominiali o di utenze non domestiche i contenitori possono essere collocati anche all'interno dell'area privata purché autorizzati, in un apposito spazio privo di barriere architettoniche per il suo raggiungimento (gradini, cancelli chiusi, siepi, rampe, pavimentazione irregolare, ecc.). L'amministratore condominiale o il titolare o il legale della ditta in tal caso richiede al Gestore di effettuare la raccolta accedendo all'interno della proprietà privata, in alternativa all'esposizione a cura degli utenti.
8. Nel caso di edifici accessibili solo attraverso vicoli stretti e di case sparse difficilmente raggiungibili con i mezzi della raccolta e negli altri casi in cui è ritenuto necessario da parte del Gestore, in accordo con il Comune, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i contenitori sono collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni impartite dal gestore in accordo con l'Amministrazione.
9. Nel caso di edificio in cui sono presenti più utenze domestiche singole, le stesse possono richiedere al Comune, in accordo con il Gestore della raccolta, di conferire le frazioni differenziabili in contenitori comuni. La possibilità di conferimento presso la stessa batteria di contenitori, a cui possono accedere esclusivamente le utenze che lo hanno richiesto, è concessa nei casi in cui sulla proprietà privata sono presenti spazi sufficienti per il collocamento dei contenitori.

10. Gli spazi per i contenitori comuni devono essere interni alla proprietà privata. I fabbricati, in particolar modo quelli condominiali, devono disporre se possibile di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta a ospitare i sacchi o i contenitori dei rifiuti nei giorni che precedono la raccolta.
11. Alle utenze che si insediano nel territorio è fornito, a cura del Comune, un kit di contenitori comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le regolarità previste dal regolamento.
12. Per alcune frazioni dei rifiuti urbani (es. ritiro rifiuti ingombranti ecc.), il servizio può essere attuato su chiamata, con modalità definite in accordo con il Gestore e portate a conoscenza della cittadinanza tramite i canali informativi ritenuti più opportuni.
13. Nei giorni di festività infrasettimanali il servizio di raccolta è garantito solo se indicato nell'apposito calendario fornito ogni anno ai cittadini. L'Amministrazione si riserva, in caso di particolari ricorrenze o manifestazioni pubbliche che richiedano limitazioni al traffico, di sospendere o modificare la tempistica e le modalità della raccolta pianificata, dandone comunicazione alla cittadinanza con tutti i mezzi ritenuti idonei.
14. In occasione di sciopero degli addetti del settore igiene urbana sono garantiti solo i servizi essenziali come da normativa vigente.
15. Nel caso di imbrattamenti o dispersione di rifiuti causati da rottura o rovesciamento di contenitori dovuta ad incuria da parte del cittadino stesso o perchè non utilizzati correttamente (chiusura inadeguata, esposizione prolungata, esposizione in punti non consentiti, ecc...) la pulizia della zona è a responsabilità del cittadino.

Articolo 16

Contenitori consentiti per la raccolta Porta a Porta

1. I contenitori sono dati in comodato gratuito alle nuove utenze e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio: nel caso dovessero necessitare all'utenza ulteriori contenitori rispetto a quelli forniti, i costi saranno a carico dell'utente.
2. Fanno eccezione i sacchi per la raccolta di pannolini e pannoloni, i sacchi per la frazione Indifferenziata e la frazione Plastica, nel caso di specifica decisione dell'Amministrazione ed i contenitori necessari nell'eventualità dell'attivazione del servizio in modalità

Tariffazione Puntuale. Le modalità di distribuzione saranno definite secondo opportunità dall' Amministrazione e pubblicate tramite i canali informativi ritenuti opportuni.

3. In caso di rottura dei contenitori dovuta ad incuria documentata degli operatori addetti al ritiro, è facoltà del cittadino rivolgersi al Gestore per richiedere la sostituzione del contenitore se inutilizzabile, con le modalità stabilite dal Gestore stesso.

4. I contenitori ammessi per il conferimento delle diverse frazioni sono:

a. **Raccolta della frazione organica:** contenitore di colore marrone dotato di coperchio e blocco antirandagismo. Il rifiuto organico deve essere contenuto in un sacchetto, richiuso, in materiale organico biodegradabile (es. MaterBi).

b. **Raccolta della carta e assimilati:** contenitore di colore bianco o blu, dotato di coperchio. È altresì consentito utilizzare per il conferimento della carta scatoloni in cartone e sacchetti di carta, purchè compatibili con le dimensioni e il peso a carico del contenitore bianco.

c. **Raccolta del vetro e lattine:** contenitore di colore verde, dotato di coperchio. Il materiale deve essere conferito senza sacchetti o contenitori aggiuntivi.

d. **Raccolta della frazione vegetale:** contenitore scarrellabile da 120, 240 o 360 lt dotato di aggancio per il mezzo di raccolta. È altresì consentito l'utilizzo di contenitori generici, recuperabili, purchè il peso a carico non superi i 15 kg. Le ramaglie possono essere conferite senza contenitore purchè fascinate (legate con materiali non plastici o metallici) in moduli di peso non superiori a 15 kg. A seguito di eventuale attivazione della modalità "tariffazione puntuale" le tipologie dei contenitori potranno essere ridefinite,

e. **Raccolta pannolini e pannoloni:** sacco di plastica semitrasparente di colore rosso. Il sacco deve permettere la chiara identificazione del contenuto da parte degli operatori addetti.

f. **Raccolta della Plastica:** sacco di plastica semitrasparente di colore giallo. Il sacco deve permettere la chiara identificazione del contenuto da parte degli operatori addetti.

g. **Raccolta della frazione Indifferenziata:** mastello, bidone o cassonetto dotato di chip di identificazione, sacco di plastica semitrasparente di colore grigio dotato di chip di identificazione.

Il sacco deve permettere la chiara identificazione del contenuto da parte degli operatori addetti. A seguito di eventuale attivazione della modalità "tariffazione puntuale" saranno permessi esclusivamente uno o più dei seguenti tipi di contenitore, forniti esclusivamente dal Comune di Travacò Siccomario:

- I. Mastelli da lt.40;
- II. Bidoni carrellati da lt.240;
- III. Cassonetti da lt.660;
- IV. Cassonetti da lt.1.100;
- V. Sacchi grigi semitrasparenti da lt.110;
- VI. Sacchi rossi semitrasparenti da lt.110 contabilizzati a lt. 20, per pannolini/pannoloni;

5. Per utenze poste in situazioni condominiali o palazzine di appartamenti, qualora richiesto e tecnicamente possibile, possono utilizzare contenitori scarrellabili comunitari previo accordo e valutazione con il Gestore del servizio e l'Ufficio Tecnico Comunale
6. L'utilizzo di ogni altro contenitore diverso da quanto al comma 4 del presente articolo è vietato.

Articolo 17

Gestione della Frazione Vegetale

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza non inferiore a due volte al mese. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta è effettuata come da calendario.
2. La frazione vegetale sarà conferita conferiti dai cittadini utilizzando esclusivamente i contenitori di cui all' Art. 17 secondo le modalità definite all' Art. 16.
3. Il Comune di Travacò Siccomario può inoltre prevedere un ulteriore conferimento presso l'Area ecologica Comunale o presso appositi contenitori temporanei localizzati nel territorio comunale come da calendario distribuito all' utenza.

Articolo 18

Gestione della Frazione Organica

1. La raccolta della frazione organica ("umido") dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, strutture turistico-alberghiere, ecc.), i cui rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani, è effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta è effettuata come da calendario.
2. I rifiuti umidi sono conferiti dai cittadini utilizzando esclusivamente i contenitori di cui all' Art. 17 secondo le modalità definite all' Art. 16.
3. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio possono essere assegnati da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati, che di norma sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.

Articolo 19

Autotrattamento della frazione organica o vegetale dei rifiuti (Compostaggio domestico e mulching)

1. Il Comune di Travacò Siccomario incoraggia e promuove la pratica del compostaggio domestico, nelle modalità definite dal presente articolo e si riserva di definire incentivazioni di tipo fiscale per la promozione di questa pratica, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento Comunale.
2. Il Comune di Travacò Siccomario incoraggia e promuove la pratica della frammentazione in loco della frazione vegetale ("mulching"), nelle modalità definite dal presente articolo e si riserva di definire incentivazioni di tipo fiscale per la promozione di questa pratica, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento Comunale.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (*quali cumulo, concimaia, casse da compostaggio, composter ecc.*) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (*frazione umida e verde*) e collocando in posizione più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
5. Durante la gestione del compostaggio domestico sono messe in atto le seguenti precauzioni:
 - h. una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - i. un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - j. un controllo periodico dell'evoluzione e della maturazione del composto per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Ogni utente interessato al mulching può eseguire tale operazione in terreno da lui condotto e disperdere sul terreno stesso i prodotti di risulta.
7. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Articolo 20

Gestione della frazione Carta

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, è effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore che ogni due settimane. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata secondo calendario.
2. La frazione carta è conferita dai cittadini utilizzando esclusivamente i contenitori di cui all’ art. 17 secondo le modalità definite all’ art. 16.
3. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio possono essere assegnati da parte del Gestore uno o più contenitori carrellati, che di norma sono svuotati con la stessa frequenza di quella prevista per la raccolta delle utenze domestiche.
4. Il cartone è depositato nei contenitori pressato in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso l’Area Ecologica Comunale.

Articolo 21

Gestione della frazione Vetro e Lattine

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro (quali bottiglie, vasetti, contenitori in generale, metallo e alluminio).
2. La raccolta della frazione vetro e lattine dei rifiuti urbani, costituita da bottiglie, vasetti, contenitori in generale, metallo e alluminio, è effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore che ogni due settimane. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata secondo calendario.
3. Le frazioni vetro e metallo sono conferiti dai cittadini utilizzando esclusivamente i contenitori di cui all’ Art. 17 secondo le modalità definite all’ Art. 16.
4. Non è possibile conferire nella frazione Vetro e Metallo vetro in lastre, specchi, ceramiche vetrose. Questi materiali vanno conferiti presso l’Area Ecologica Comunale.

Articolo 22

Gestione della frazione Plastica

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in plastica quali bottiglie, vasetti, flaconi, vaschette alimentari, polistirolo, sacchetti e imballi di vario tipo come descritto nel Dizionario dei Rifiuti distribuito a tutte le utenze
2. La raccolta della frazione plastica dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore che ogni due settimane. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata secondo calendario.
3. La frazione plastica è conferita dai cittadini utilizzando esclusivamente i contenitori (sacchetti) di cui all’ Art. 17 secondo le modalità definite all’ Art. 16.
4. Non è possibile conferire nella frazione Plastica giocattoli, bacinelle, gomma, plexiglass. Questi materiali vanno conferiti con la frazione indifferenziata qualora le dimensioni lo consentano, oppure presso l’Area Ecologica Comunale.

Articolo 23

Gestione della frazione Indifferenziata

1. La frazione indifferenziata è costituita da tutti quei materiali che non possono essere conferiti con le frazioni Plastica, Carta, Vetro e Metallo, Organico, Verde, Pannolini/Pannoloni. Materiali compositi che non possono essere frazionati nelle componenti differenziabili.
2. Il cittadino ha l’obbligo di operare al fine di ridurre al minimo possibile la quantità di frazione indifferenziata conferita, accertandosi che contenga effettivamente solo materiale non altrimenti conferibile.
3. La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani è effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore che ogni due settimane. In caso di festività infrasettimanali la raccolta è effettuata secondo calendario.
4. La frazione indifferenziata è conferita dai cittadini utilizzando esclusivamente i contenitori (sacchetti) di cui all’ Art. 16 secondo le modalità definite all’ Art. 26.
5. È vietato conferire nella frazione indifferenziata materiali ingombranti o rifiuti pericolosi, olii vegetali o minerali, prodotti chimici o altri materiali definiti tra i rifiuti speciali ai sensi degli Art. 3 e 4 del presente regolamento e della legislazione vigente. Questi materiali

devono essere conferiti presso l'Area Ecologica Comunale, nelle ore e nei modi previsti dal presente Regolamento se esplicitamente consentito dall' Art. 37, ovvero nelle modalità previste dalla legge.

Articolo 24

Gestione dei rifiuti Ingombranti

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli (infissi, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta con le seguenti modalità:
 - a. conferimento presso l'Area Ecologica Comunale.
 - b. ritiro su appuntamento.
3. Il conferimento presso l'Area Ecologica Comunale è gratuito per le utenze domestiche e può avvenire solo per le tipologie di rifiuti previste ai sensi del presente regolamento, di cui all' Art. 37.
4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore esclusivamente per le utenze domestiche.
5. L'utente conferisce i rifiuti secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani secondo gli orari concordati, nei giorni previsti e indicati nel Calendario fornito annualmente ai cittadini, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione ed in modo tale da non costituire barriere e comportando minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

Articolo 25

Gestione della frazione "Pannoloni e Pannolini"

1. La frazione "Pannoloni e Pannolini", costituita da pannolini per bambini e pannoloni per adulti in cellulosa, è conferita con il metodo del porta a porta, con frequenza settimanale, su richiesta dell'interessato, da presentare all' Ufficio Tecnico Comunale su apposito modulo.

2. La frazione “Pannoloni e Pannolini” è conferita dai cittadini utilizzando esclusivamente i contenitori di cui all’ Art. 16 secondo le modalità definite all’ Art. 26, forniti dall’ Ufficio Tecnico Comunale. Il sacchetto non dovrà contenere nessuna altra tipologia di rifiuto.

Articolo 26

Modifiche del servizio a seguito di introduzione della tariffazione puntuale

1. La tariffa puntuale è qui intesa come metodo di calcolo per la parte variabile della TARI e mantiene a tutti gli effetti le caratteristiche di tributo riscosso dal Comune. La determinazione dei costi e delle modalità di tariffazione non è oggetto del presente regolamento.
2. Il servizio di raccolta con tariffazione puntuale potrà essere applicato alle seguenti tipologie di rifiuto:
 - a) Rifiuto indifferenziato (“secco”), in quanto frazione da minimizzare e con oneri di smaltimento (obbligatorio)
 - b) Rifiuto verde (sfalci d’erba, ramaglie), qualora raccolta in forma domiciliare o per appuntamento, in quanto frazione minimizzabile attraverso l’autocompostaggio e con oneri di raccolta e smaltimento, pur essendo prodotta solo da quota parte della popolazione (opzionale)
3. Le modalità operative e i criteri di misurazione saranno conformi a quanto prescritto dallo schema di decreto del Ministero dell’ambiente come approvato dalla Conferenza Città-regioni nella seduta del 2 marzo 2017.
4. Le modalità di calcolo del tributo saranno definite nel “Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti”.
5. La dotazione prevista è di:
 - Un contenitore da lt.40 per l’utenza domestica;
 - Contenitori necessari alla propria attività lavorativa a seguito di valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’utenza non domestica;
6. Il ritiro dei contenitori dotati di microchip, se successivo alla distribuzione iniziale e per le nuove residenze, si effettua presso lo sportello utenti del Comune dove l’intestatario dell’iscrizione a ruolo si presenta con proprio documento di identità. Se l’intestatario dell’iscrizione a ruolo è impossibilitato a recarsi personalmente allo sportello utenti del Comune può delegare una persona di fiducia che dovrà presentarsi munito di delega

scritta e firmata dall'intestatario dell'iscrizione a ruolo e di un proprio documento di identità.

7. è possibile richiedere contenitori aggiuntivi se, per particolari condizioni, il contenitore in dotazione non dovesse essere sufficiente alle necessità dell'utente.
8. è onere dell'utente, intestatario dell'iscrizione a ruolo, provvedere alla pulizia ed al corretto mantenimento del contenitore. In caso di furto del contenitore l'intestatario dell'iscrizione a ruolo si deve presentare presso l'Ufficio Tecnico del Comune, Sportello Utenti, con la relativa denuncia di furto e con il proprio documento di identità per procedere al ritiro di un nuovo contenitore. In caso di rottura del contenitore l'intestatario dell'iscrizione a ruolo si deve presentare presso l'Ufficio Tecnico del Comune, Sportello Utenti, con il contenitore rotto e con un documento di identità per procedere alla sua restituzione ed al ritiro di un contenitore nuovo;
9. E' consigliato l'utilizzo di sacchetto all'interno del contenitore sia per mantenerlo pulito che per agevolare l'operatore nello svuotamento. È consentito l'uso di qualsiasi tipo di sacchetto (escluso il sacco nero) ed è possibile introdurre nel contenitore più sacchetti;
10. E' consentito introdurre nel contenitore pannolini, pannoloni ed assorbenti;
11. Il contenitore può essere riempito fino al limite del volume consentito; Il coperchio deve essere chiuso. In caso contrario il contenitore non sarà prelevato;
12. Il giorno del ritiro è stabilito dal calendario comunale. Il contenitore va esposto, per motivi di organizzazione e di decoro, dopo le ore 20 del giorno precedente ed entro le ore 7.30 del giorno stesso del ritiro. I rifiuti esposti dopo le ore 7.30 del giorno del ritiro potrebbero non essere ritirati perché il programma di lavoro prevede un percorso ed un orario prestabiliti. In questo caso l'intestatario dell'iscrizione a ruolo è tenuto a riportare il contenitore all'interno della propria abitazione e ad esporlo il giorno di ritiro successivo.
13. Il contenitore va esposto preferibilmente quando pieno. Secondo la modalità prevista per la raccolta puntuale "vuoto per pieno" se il contenitore viene esposto contenente rifiuti per metà della capacità verrà registrato comunque uno svuotamento. Non ci sono limiti massimi di esposizione, il contenitore può essere esposto anche tutte le settimane, tenendo conto che ad ogni esposizione corrisponde una registrazione.
14. In caso di necessità per occasionali produzioni di rifiuto eccedente la capacità del contenitore l'intestatario dell'iscrizione a ruolo, domestico o non domestico, può richiedere allo sportello comunale la dotazione di sacchi con microchip con le stesse

modalità di richiesta dei contenitori di cui al comma 6 del presente articolo. L'esposizione deve essere effettuata secondo le stesse modalità di esposizione e orari dei contenitori .

15. Gli intestatari dell'iscrizione a ruolo che necessitano di raccolta domiciliare di pannolini/pannoloni devono recarsi allo sportello comunale e richiedere la dotazione di sacchi con microchip con le stesse modalità di richiesta dei contenitori di cui al al comma 6 del presente articolo.
16. E' vietato esporre sacchetti non dotati di chip poggiati sul coperchio o posti a terra a fianco del contenitori. Tali rifiuti saranno etichettati come non conformi e lasciati sul posto senza essere raccolti.
17. Non è consentito conferire la frazione del "rifiuto secco residuo" al centro di raccolta comunale né alla Piattaforma Ecologica di ASM PAVIA.;
18. I rifiuti sono considerati non conformi e non vengono ritirati nei seguenti casi:
 - eccedenti la capacità del contenitore (coperchio del contenitore sollevato);
 - peso eccessivo (difficoltà nel sollevamento e movimentazione del contenitore o del sacco);
 - Riposti in un contenitore anonimo ovvero non fornito dal Comune e/o privo di microchip;
 - Sacco anonimo ovvero non fornito dal Comune e/o privo di microchip;

Tali non conformità potranno essere oggetto di sanzione secondo il regolamento comunale per la disciplina della raccolta puntuale;

19. In caso di microchip non leggibile l'operatore addetto alla raccolta provvederà a lasciare un avviso sul contenitore. L'intestatario dell'iscrizione a ruolo dovrà recarsi allo sportello comunale secondo le modalità previste presente articolo.

TITOLO IV.

PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI

Articolo 27

Pulizia delle strade e delle aree pubbliche

1. La pulizia delle strade e delle aree pubbliche sono di competenza del Comune (fatte salve le eccezioni definite nel presente regolamento e nel Regolamento di Polizia Urbana, che il presente Regolamento accoglie e integra) che vi provvederà con le proprie risorse.
2. Allo scopo di collaborare con la buona riuscita del servizio, le aree destinate alla pulizia, nei giorni e nelle ore previste, dovranno essere lasciate sgombre dagli automezzi di qualunque genere.
3. Le giornate e gli orari riservati alla pulizia delle strade sono portate a conoscenza della cittadinanza mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale e con l'indicazione sul Calendario dei Rifiuti.
4. I marciapiedi e i passaggi pubblici antistanti le abitazioni, singole o condominiali, i pubblici esercizi e le attività produttive sono parificate, esclusivamente ai sensi del presente articolo, alle aree private di pertinenza e di conseguenza è responsabilità dei cittadini, condomini, esercenti e proprietari, la loro pulizia, spazzamento, rimozione di neve e ghiaccio con modalità idonee ad evitare molestie o danno.

Articolo 28

Pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici

1. È vietato l'abbandono nelle adiacenze degli esercizi pubblici e relativi spazi di pertinenza, di residui di consumazioni, di bottiglie, bicchieri, lattine, cocci, mozziconi, carte, cartoni e simili. I titolari e gestori di esercizi commerciali, di pubblici esercizi o attività artigianali, devono collocare all'interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti nonché provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiale in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
2. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

Articolo 29

Utilizzo dei cestini portarifiuti

1. I Cestini Portarifiuti (contenitori stradali) installati nelle aree pubbliche e nelle strade devono essere usati esclusivamente per conferire i rifiuti prodotti in via occasionale.
2. È vietato utilizzare i cestini per gettarvi i rifiuti prodotti stabilmente dalle utenze domestiche.
3. È considerato abbandono di rifiuto, ai sensi dell'Art. 9 del presente regolamento l'abbandono sul terreno circostante i Cestini Portarifiuti anche nel caso questi siano pieni e/o non utilizzabili. In questo caso gli utenti sono tenuti a utilizzare il cestino più vicino o riportare con loro il rifiuto prodotto.

Articolo 30

Pulizia delle aree private

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private di uso pubblico e non, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Articolo 31

Pulizia delle aree pubbliche utilizzate per attività produttive

1. Sono considerate in questo articolo le attività economiche private che richiedano l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico, quali, ma non esclusivamente, mercati, attività di carico e scarico, cantieri edili, traslochi.
2. Chiunque occupa aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
3. I rifiuti prodotti dalle attività definite nel presente articolo devono essere conferiti differenziati secondo le norme del presente regolamento.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 14 del Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 32

Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative nell'ambito delle quali sia prevedibile la produzione di rifiuti (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree e le superfici che vengono utilizzate.
2. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del funzionario responsabile dell'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, comportino una presunta produzione di rifiuti.
3. Il Comune sarà a disposizione degli organizzatori delle manifestazioni per eventuali spiegazioni riguardo l'utilizzo di sacchi e/o contenitori, nei quali devono essere posti i rifiuti prodotti, opportunamente differenziati secondo quanto definito dal presente regolamento; a manifestazione terminata, gli organizzatori devono provvedere:
 - c. alla pulizia dell'area;
 - d. a porre nei sacchi e/o nei contenitori i rifiuti differenziati;
 - e. a sistemare ordinatamente i sacchi e/o i contenitori in una zona dell'area utilizzata.
4. L'area deve risultare libera e pulita entro sei ore dal termine della manifestazione e, comunque, entro le sette del mattino successivo.

Articolo 33

Conduzione di animali

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo, così come previsto da art. 26 del Regolamento di Polizia Urbana, integrato dalle presenti norme.
2. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali e/o autorizzate aree particolari in deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 34

Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico le attività, preventivamente autorizzate, di volantinaggio, o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b. è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d. è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone, per quanto concerne i condomini vanno utilizzate le caselle pubblicitarie condominiali.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico del committente della campagna pubblicitaria.

TITOLO V.

UTILIZZO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE

Articolo 35

Finalità

1. La Piazzola Ecologica del Comune di Travacò Siccomario è situata nell'area di proprietà comunale in località Boschi e il suo esercizio è stato regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente legislazione in materia, mediante Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 2012.
2. Il presente Titolo determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo della piazzola ecologica comunale disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.

Articolo 36

Soggetti ammessi all'uso della Piazzola Ecologica

1. Possono essere ammessi alla fruizione dell'area:
 - a. I cittadini residenti o domiciliati nel comune di Travacò Siccomario, iscritti regolarmente al ruolo per il pagamento della TARSU (utenze domestiche), per il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio comunale di Travacò Siccomario, e solo per i materiali elencati all'Art. 4.
 - b. Le attività (non domestiche) di tipo commerciale, artigianale, di servizio (terziario) situate nel Comune di Travacò Siccomario che siano regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della TARSU, per il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio comunale di Travacò Siccomario, non provenienti da attività professionali e solo per i materiali elencati all'Art. 4.)
 - c. Il gestore del servizio di igiene urbana comunale.
2. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura della piazzola. è demandato alla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, stabilirne gli orari di accesso e di conferimento
3. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio comunale o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile Comunale del Servizio.
4. Il conferimento dei rifiuti alla Piazzola Ecologica è completamente gratuito.

Articolo 37

Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi

1. I rifiuti ammessi nella Piazzola Ecologica attrezzata sono i seguenti, come da autorizzazioni provinciali di cui all'Art. 35:
 - a. imballaggi in plastica
 - b. imballaggi metallici
 - c. apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
 - d. batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
 - e. batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
 - f. apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
 - g. apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
 - h. plastica
 - i. metallo
 - j. rifiuti biodegradabili (rifiuti di giardini, parchi e cimiteri - verde)
 - k. residui della pulizia stradale
 - l. rifiuti ingombranti (intesi come mobili ed arredi vari)
 - m. Carta
 - n. Vetro
 - o. Olii e grassi vegetali - olii minerali
 - p. Pneumatici
 - q. Contenitori "T"/"F"
 - r. Piccole quantità di inerti da demolizione
2. Si ammettono inoltre i seguenti rifiuti (l'ammissione dei quali è subordinata alla acquisizione di preventiva autorizzazione provinciale ad integrazione della richiamata autorizzazione vigente):
 - s. rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - t. rifiuti biodegradabili

Articolo 38

Principi generali

1. La piazzola Ecologica attrezzata svolge funzione finalizzata a favorire la differenziazione nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati fra loro.
2. Tutti gli utenti dell'area sono tenuti a depositare i materiali nelle specifiche piazzole/cassoni/cassonetti/contenitori nei quali non possono quindi essere depositati materiali diversi da quelli previsti. Il personale preposto al controllo della Piazzola Ecologica darà tutte le informazioni necessarie per il corretto smaltimento di tutti i materiali e vigilerà in tal senso.

Articolo 39

Conferimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica

1. I rifiuti urbani ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi.
2. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'apposito servizio istituito nell'ambito del contratto di servizio in essere, offre la possibilità di ritiro a domicilio solo nei casi di utenze domestiche, secondo quanto di cui all' Art 25 del presente regolamento.

Articolo 40

Modalità di smaltimento

1. Tutti i materiali raccolti saranno smaltiti dal gestore del servizio o da ditte da essa incaricate secondo le modalità previste dalle norme legislative in materia.
2. Non si potranno prelevare materiali dalla Piazzola Ecologica ad uso personale.

Articolo 41

Norme per la pulizia dell'area

1. L'area della Piazzola Ecologica attrezzata dovrà essere pulita da oggetti taglienti e materiali pericolosi e nessun tipo di materiale dovrà rimanere al di fuori degli spazi apposti.
2. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate dal personale preposto alla gestione/custodia della Piazzola Ecologica.

Articolo 42

Norme per la prevenzione di incidenti

1. Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dal gestore del servizio o ditte da essa incaricate, e dagli utenti tutti, oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, fuori da eventuali contenitori che ne garantiscono lo stoccaggio in sicurezza.

Articolo 43

Orari di apertura

1. La fruizione della piazzola ecologica attrezzata da parte degli utenti è regolamentata dall'orario che sarà stabilito secondo il calendario concordato con il gestore del servizio e comunicato agli utenti con tutte modalità ritenute necessarie.

Articolo 44

Operatori del servizio

1. Sono Operatori del Servizio:

i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale alla custodia e manutenzione della piazzola ecologica, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;

i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti;

gli addetti al servizio di igiene urbana comunale.

2. Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente.
3. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno facoltà:
 - a. di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso la piazzola, un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune di Travacò Siccomario).di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia.
di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque direttamente al Responsabile Comunale del Servizio.
di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato.

Articolo 45

Obblighi

1. Gli utenti sono obbligati a:

rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dall'Addetto Comunale;

raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell'isola Ecologica;

mostrare un documento di identità valido e l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli operatori del Servizio;

effettuare, preliminarmente, la differenziazione dei rifiuti conferiti;

gettare i rifiuti negli appositi contenitori;

accedere secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 46

Divieti

1. Presso la Piazzola ecologica Comunale è severamente vietata:

a. Accedere all'area per prelevare materiali;

b. Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall'art. 36;

c. Depositare rifiuti organici o rifiuti solidi urbani per cui permane il servizio con cassonetti sul territorio comunale;

d. Depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nell'elenco dei rifiuti ammessi di cui all' art. 37;

e. Scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 39 e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente dall'art. 45 (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito, senza differenziare il rifiuto, etc.);

f. Rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;

g. Scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione della Piazzola.

TITOLO VI.

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 47

Controlli

1. Chi viola le norme previste dal presente regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dagli articoli 3,10 e 10bis del Regolamento di Polizia Urbana, di cui all'allegato "A".
2. Nel caso di violazioni ad articoli del presente regolamento che coinvolgono norme relative ad utenze condominiali, o ad esse riconducibili, le sanzioni previste vengono applicate al condominio, nella persona del suo amministratore, come da art. 6 della legge 689/1981.
3. Le attività di controllo in materia avvengono:
 - a. su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio;
 - b. su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
 - c. su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale.
 - d. Su segnalazione firmata e identificabile dei cittadini
4. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in contraddittorio con l'utente, dei controlli a campione, all'interno dei contenitori dei rifiuti.
5. Per l'accertamento delle violazioni l'Amministrazione potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo idoneo. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n.689/81 e dal Regolamento di Polizia Urbana
6. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della L.n.689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Sindaco, salvo attribuzione di tale funzione ad un Responsabile dell'Ente;
7. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre Leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.lgs n.152/2006 e s.m.i.;

TITOLO VII.
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Entrata in Vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Servizio di Gestione Rifiuti non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dall'organo Consiliare mediante modifica del Regolamento stesso.

ALLEGATO A
SANZIONI

Le sanzioni amministrative per chi viola il presente regolamento sono regolate dagli articoli 3 e 4 del Regolamento di Polizia Urbana, e definite dai suoi articoli a cui si fa riferimento nel seguito:

Violazione	Sanzione
Violazioni art. 9 comma 2 Abbandono di rifiuti	Art. 10 RPU
Violazioni art. 9 comma 3 Immissione rifiuti in acque di foglia o superficiali	Art. 10 RPU
Violazioni art. 10 comma 3 Miscelazione di rifiuti speciali e non	Art. 10 RPU
Violazioni art. 14 comma 5,6 Conferimento mediante contenitori non ammessi come da articoli successivi.	Art. 10bis RPU
Violazioni art. 15 comma 5 Esposizione rifiuto fuori dagli orari stabiliti, comma 6 Esposizione rifiuti in luoghi diversi da quanto stabilito, comma 15 Imbrattamenti derivati da incuria, Art. 19 comma 4 Generazione di odori molesti e problemi sanitari	Art. 10 e 10bis RPU
Violazioni art. 27 Aree occupate da esercizi pubblici	Art. 14 RPU
Violazioni art. 28 Comma 2 Rifiuti domestici nei cestini stradali, Comma 3 (vedi art. 9) Abbandono rifiuti in aree circostanti i cestini stradali	Art. 10 RPU
Violazioni art. 30 Pulizia aree pubbliche utilizzate per attività produttive, art. 31 Pulizia aree pubbliche utilizzate per manifestazioni	Art. 14 RPU
Violazioni art. 32 Conduzione di animali	Art. 26 RPU
Violazioni art. 33 Volantinaggi	Art. 10 RPU
Violazioni art. 45 Area ecologica	Art. 10 RPU